

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3028 del 13/06/2023
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 Lemir srl - Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, localizzato in via dell'Artigianato n.327 Comune di Savignano sul Panaro (MO) Pratica ARPAE n. 5967/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3151 del 13/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tredici GIUGNO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Lemir srl - Modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, localizzato in via dell’Artigianato n.327 Comune di Savignano sul Panaro (MO) – Pratica ARPAE n. 5967/2023

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l’articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l’ottenimento di un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;

l’Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le “linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005”;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1, della L. R. 15/01”;

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell’art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all’art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: “2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l’importo delle garanzie finanziarie di cui all’art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”;

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01”;

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”

il Decreto 26 luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027

PREMESSO CHE:

La ditta Lemir srl, con sede legale e operativa in Via dell'Artigianato n.327 Comune di Savignano sul Panaro (MO), è attualmente autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con Determinazione rilasciata da Arpae con Determinazione n. DET-AMB-2022-2266 del 05/05/2022, all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi. L'autorizzazione comprende anche i titoli ambientali Scarichi idrici, Emissioni in atmosfera e il Nulla Osta Acustico. L'autorizzazione ha validità sino al 05/05/2032.

L'attività autorizzata consiste in:

- deposito preliminare di rifiuti non pericolosi (D15)
- messa in riserva/deposito preliminare di rifiuti pericolosi (R13/D15)
- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi
- trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi
- attività di disassemblaggio apparecchiature fuori uso riconducibili in parte a RAEE (R12), ai sensi del D.Lgs. 49/2014
- attività di recupero effettivo dei metalli (R4) per l'ottenimento di rifiuti o materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste)

L'area copre una superficie complessiva di circa 3.700 mq (delimitata da una recinzione di circa 2 mt), in cui è presente un capannone di mq 500, e la palazzina uffici e servizi di circa 170 mq. Il resto della superficie è occupato dalla viabilità interna e dalle aree di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, tutte dotate di pavimentazione impermeabile. L'impianto è identificato catastalmente al foglio n.28, mappale n.158.

Lemir srl risulta proprietaria dell'area dell'impianto, come da visura catastale assunta agli atti di Arpae con prot. n.188636 del 07/12/2021.

RICHIAMATA

la sopracitata determina dirigenziale n. DET-AMB-2022-2266 del 05/05/2022, con la quale si rinnovava la precedente autorizzazione ma, poiché la ditta risultava priva di autorizzazione antincendio ai sensi del DPR 151/2011 per l'attività di autodemolizione, si prevedeva un periodo transitorio, necessario ai fini dell'adeguamento dell'impianto al D.P.R. n. 151/11, durante il quale sarebbero state in vigore le seguenti prescrizioni:

“10. di stabilire che, in attesa dell'adeguamento dell'impianto al D.P.R. n. 151/11, l'impianto deve mantenere sospesa l'attività di autodemolizione;

11. di stabilire che, qualora gli interventi necessari per l'adeguamento al D.P.R. n. 151/11 comportino modifiche alla configurazione dell'impianto descritta nella planimetria allegata, dovrà essere presentata ad ARPAE apposita istanza di modifica in bollo completa della documentazione necessaria;”

VISTA:

L'istanza che la ditta Lemir Srl ha presentato in data 21/12/2022 (prot. ARPAE n.209232),

successivamente integrata con la documentazione assunta agli atti con prot. n. 37420 del 02/03/2023 e prot. n. 410102 del 07/03/2023, per ottenere modifica dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria (recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi), ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- parere/nulla osta in merito all'impatto acustico

CONSIDERATO CHE:

Con l'istanza in oggetto la ditta chiede le seguenti modifiche:

- la reintroduzione dell'attività di autodemolizione, che comporta anche l'inserimento di un ulteriore punto di emissione in atmosfera dovuto alla presenza dell'impianto Easy Gas utilizzato per lo svuotamento delle bombole;
- modifiche ad alcune aree di stoccaggio con revisione della planimetria;
- riformulazione in diminuzione della quantità di veicoli fuori uso gestiti;
- sostituzione della presso cesoia;
- introduzione del codice EER 160807* da gestire in modalità R13 senza comportare un incremento delle quantità massime istantanee ed annuali;
- realizzazione di una barriera anti rumore;
- realizzazione di un distributore interrato di gasolio, in loco al distributore fuori terra.

Con l'istanza la ditta ha trasmesso una dichiarazione a firma di Tecnico Competente in Acustica attestante il fatto che la sostituzione della presso-cesoia modello T650L avente livello di pressione acustica equivalente a 10 mt di distanza pari a 85 dB con una presso-cesoia IDROMECC (modello T800x7000E) avente livello di pressione acustica equivalente a 10 mt di distanza pari a 68 dB, non è tale da modificare le condizioni acustiche valutate nella Relazione di Valutazione di impatto acustico ambientale datata 14/07/2009.

La ditta ha inoltre dichiarato che gli scarichi idrici rimarranno invariati.

VERIFICATO CHE:

la presente istanza è tesa a dare attuazione anche a quanto previsto dalla DET-AMB-2022-2266 del 05/05/2022, ovvero per poter realizzare le modifiche alla configurazione dell'impianto finalizzate all'adeguamento al D.P.R. n. 151/11, in conformità con il progetto antincendio;

la ditta ha ottenuto parere di conformità da parte dei VVF, identificato con U.0019392.14-10-2022, assunto agli atti di Arpae con prot. n. 209232 del 21/12/2022.

DATO ATTO CHE:

con nota n.12585 del 24/01/2023 il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ai sensi del D.lgs. 241/90 per le autorità/enti non citate dall'art. 208 co.3, con la modalità asincrona prevista dall'art.14-bis della L.241/90 alla quale sono stati invitati: Comune di Savignano S.P., Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, HERA spa e ATERSIR;

il progetto di modifica dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con:

- prot. n. 209232 del 21/12/2022 istanza di modifica dell'Autorizzazione;
- prot. n. 37420 del 02/03/2023 (specifiche Easy gas) e prot. n. 410102 del 07/03/2023 (dichiarazione invarianza acustica) integrazioni volontarie;

ACQUISITA INOLTRE:

La comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 04/04/2023, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0028138_20230329, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, acquisita in atti al Prot n.63228 del 11/04/2023.

DATO ATTO CHE nei termini previsti non sono pervenuti pareri ostativi;

VERIFICATO CHE:

le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006 che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

1. Art.5.1.1 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO **D15 – Rifiuti non pericolosi**: 50 t x 140 €/t = 7.000,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a **20.000,00 €**;
2. Art.5.1.1 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO **D15 – Rifiuti pericolosi**: 10 t x 250 €/t = 2.500,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a **30.000,00 €**;
3. Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R13 – Rifiuti non pericolosi**: 550 t x 140 €/t = **77.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;
4. Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R13 – Rifiuti pericolosi**: 20 t x 250 €/t = 5.000,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a **30.000,00 €**;
5. Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R12 – Rifiuti non pericolosi**: 4.900 t/a x 12 €/t = 58.800,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a **75.000,00 €**;
6. Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R4 – Rifiuti non pericolosi**: 16.000 t/a x 12 €/t = **192.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;
7. Art.5.3 CENTRI DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE: (1.700 t/a x 10 €) + (870 mq x 30€) = 43.100,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a **50.000,00 €**;

per un importo complessivo pari a 474.000,00 €

RITENUTO, pertanto:

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e degli esiti della conferenza dei servizi che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione come sopra motivato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento.

RICHIAMATI:

la Deliberazione del Direttore Generale n.108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni esposte in narrativa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate, che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA:

1. di assentire alla domanda di modifica dell'autorizzazione unica n. DET-AMB-2022-2266 del 05/05/2022, ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06, rilasciata da Arpae alla ditta Lemir Srl, con sede legale e impianto in Via dell'Artigianato n.327 Comune di Savignano sul Panaro (MO), nel nome del suo legale rappresentante pro-tempore, per l'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'impianto sito in Via dell'Artigianato n.327 Comune di Savignano sul Panaro (MO) alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto;
2. di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)
Autorizzazione allo scarico in fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)
Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

3. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - “Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”,
 - “Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”,
 - “Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”
 - “Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”
 - “Planimetria Dicembre 2022”
4. di stabilire che, **nel termine di 180 giorni** dalla data del presente atto, le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente provvedimento. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **474.000,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09; in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fidejussore dichiara

- di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
- d) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
 - e) le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - f) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - g) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
5. di stabilire che il presente atto è immediatamente efficace ai fini dell'adeguamento dell'impianto al D.P.R. n. 151/11;
 6. di stabilire che l'attività prosegua in conformità con l'autorizzazione rilasciata da Arpae n. DET-AMB-2022-2266 del 05/05/2022, nelle more dell'accettazione delle garanzie finanziarie;
 7. di disporre che, al termine dell'adeguamento dell'impianto al D.P.R. n. 151/11, sia presentata ad ARPAE SAC ed ST evidenza dell'ottenimento dell'autorizzazione antincendio valida / presentazione della SCIA antincendio;
 8. di stabilire che l'attività di gestione dei rifiuti oggetto del presente provvedimento potrà essere svolta in conformità al presente atto e relativi allegati solo dopo l'avvenuta realizzazione di tutte le opere previste nell'istanza, attestata da Certificato di Regolare Esecuzione da parte di tecnico abilitato, da trasmettere a questa Agenzia;
 9. di stabilire che, dalla data di tale documento, si intende decaduta l'autorizzazione rilasciata da Arpae n. DET-AMB-2022-2266 del 05/05/2022;
 10. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **la validità dell'Autorizzazione Unica resta fissata fino al giorno 05/05/2032** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
 11. di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per il quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
 12. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
 - tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal d.lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - presentare alla Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
 - comunicare preventivamente ed eventualmente formalizzare con regolare domanda in bollo ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;

- comunicare tempestivamente ogni modificazione intervenuta negli organi tecnici (responsabile impianto);
- 13. di stabilire che deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae – SAC di Modena ogni variazione riguardante la certificazione attestante la conformità al Reg. UE n. 333/11, relativamente ai rottami di ferro, acciaio e alluminio (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
- 14. di dare atto che devono essere integralmente rispettate le condizioni indicate nel parere identificato con U.0019392.14-10-2022 rilasciato dal competente comando dei Vigili del Fuoco di Modena (assunto agli atti di ARPAE al prot. n. 209232 del 21/12/2022)
- 15. di stabilire che eventuali istanze che non comportino modifiche rispetto a quanto autorizzato con il presente atto, presentate al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in ottemperanza al D.P.R. n. 151/11 e la relativa documentazione (planimetrie e altro), devono essere trasmessi anche ad ARPAE entro 15 giorni, completi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il proponente dichiara che si tratta della medesima documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- 16. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
- 17. di stabilire che, al momento della futura dismissione, il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta ad ARPAE e al Comune di Savignano S.P.. Si precisa a tal fine che entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria;
- 18. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
- 19. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE;
- 20. di rendere noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta Lemir srl, con sede legale e operativa in Via dell'Artigianato n.327 Comune di Savignano sul Panaro (MO).

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La vigente Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, rilasciata da Arpaee con Determinazione n. DET-AMB-2022-2266 del 05/05/2022, consente a Lemir Srl l'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in particolare:

- deposito preliminare di rifiuti non pericolosi (D15)
- messa in riserva/deposito preliminare di rifiuti pericolosi (R13/D15)
- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi
- trattamento (R12) di rifiuti non pericolosi
- attività di disassemblaggio apparecchiature fuori uso riconducibili in parte a RAEE (R12), ai sensi del D.Lgs. 49/2014
- attività di recupero effettivo dei metalli (R4)

L'attività di smaltimento consiste nel deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi; quella di recupero prevede la messa in riserva, selezione, disassemblaggio, pressatura, cesoiatura per l'ottenimento di rifiuti o materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste).

L'area copre una superficie complessiva di circa 3.700 mq (delimitata da una recinzione di circa 2 m), in cui è presente un capannone di mq 500, e la palazzina uffici e servizi di circa 170 mq. Il resto della superficie è occupato dalla viabilità interna e dalle aree di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, tutte dotate di pavimentazione impermeabile. L'impianto è identificato catastalmente al foglio n.28, mappale n.158.

In data 06/10/2009 la ditta aveva presentato alla Regione Emilia Romagna domanda di assoggettamento alla procedura di verifica (screening) ai sensi della L.R. 9/99, come modificata dal D.lgs. 152/06 vigente, relativamente all'aggiornamento dell'assetto impiantistico a seguito delle modifiche apportate negli anni alle quantità di rifiuti non pericolosi recuperati annualmente e l'inserimento di una presso-cesoia per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Tale procedura si è conclusa in data 31/05/2010, con Deliberazione della Giunta della regione Emilia Romagna n. 773, con esito di esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, con prescrizioni.

Il quantitativo di rifiuti pericolosi gestito è inferiore al limite previsto nell'allegato 8 alla parte seconda del D.lgs. 152/06, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). L'impianto è pertanto escluso dall'assoggettabilità a detto regime autorizzatorio.

La ditta è in possesso di Certificato n. 9523-ER/A del 22/12/2011 (con scadenza in data 21/12/2023), agli atti della scrivente con prot. n. 209232 del 21/12/2022, attestante il fatto che Il Sistema di Gestione è conforme ai requisiti previsti dal Regolamento UE n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, per la gestione ed il trattamento dei rottami di ferro e acciaio, alluminio e sue leghe.

ISTRUTTORIA E PARERI

Lemir Srl ha pertanto presentato istanza in data 21/12/2022 (prot. ARPAE n.209232), successivamente integrata con la documentazione assunta agli atti con prot. n. 37420 del 02/03/2023 e prot. n. 410102 del 07/03/2023, per ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria (recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi), ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06.

Con l'istanza, la ditta ha chiesto le seguenti modifiche:

- la reintroduzione dell'attività di autodemolizione, che comporta anche l'inserimento di un ulteriore punto di emissione in atmosfera dovuto alla presenza dell'impianto Easy Gas utilizzato per lo svuotamento delle bombole;
- modifiche ad alcune aree di stoccaggio con revisione della planimetria;
- riformulazione della quantità di veicoli fuori uso gestiti;
- sostituzione della presso cesoia;
- introduzione del codice EER 160807* da gestire in modalità R13 senza comportare un incremento delle quantità massime istantanee ed annuali;
- realizzazione di una barriera anti rumore;
- realizzazione di un distributore interrato di gasolio, in loco al distributore fuori terra.

Le modifiche di alcune aree di stoccaggio prevedono:

- la separazione delle zone di stoccaggio dei rifiuti combustibili in uscita dal trattamento degli autoveicoli rispetto ai rifiuti combustibili derivanti da altre attività: i materiali combustibili non connessi all'autodemolizione saranno collocati in prossimità della zona di accesso, quelli connessi con l'attività di autodemolizione sono previsti in apposita area dedicata, nella parte nord-est dell'impianto;
- la rimozione dell'area di stoccaggio dei veicoli in attesa di trattamento posta esternamente al capannone (lati sud e ovest), prevedendo massimo n.2 veicoli nell'area di bonifica e messa in sicurezza;
- per quanto riguarda il raggruppamento CAVI, l'aggiunta dei codici EER 191203 e 160216, in modo da avere stoccati nella stessa zona dei cavi 170411 anche i cavi derivanti dal trattamento delle apparecchiature e dalle altre selezioni, mantenendo invariati i quantitativi e le modalità gestionali autorizzati.

Con nota n.12585 del 24/01/2023 il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ai sensi del D.lgs. 241/90 per le autorità/enti non citate dall'art. 208 co.3, con la modalità asincrona prevista dall'art.14-bis della L.241/90 alla quale sono stati invitati: Comune di Savignano S.P., Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, HERA spa e ATERSIR.

Nei termini previsti non sono pervenuti pareri ostativi.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Lemir Srl è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

1. la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero e smaltimento identificate negli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R4 *Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici*

R12 *Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11*

R13 *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*

D15 *Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*

2. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	AREA STOCCAGGIO	Q. MAX. Istantaneo autorizzato al deposito preliminare		Q. MAX. ANNUALE autorizzato al deposito preliminare
				t	mc	t/a
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	D15	A			
150105	imballaggi in materiali compositi					
150106	imballaggi in materiali misti					
150109	imballaggi in materiale tessile					
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202					
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111					
160119	plastica					
160122§	componenti non specificati altrimenti					
160199§	rifiuti non specificati altrimenti (tubi da impianti o attrezzature oleodinamiche costruiti in materiali poliaccoppiati)					
170203	plastica					
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170603					
TOTALE				50	150	100

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	AREA STOCCAGGIO	Q. MAX. Istantaneo autorizzato alle operazioni D15 e R13		Q. MAX. Annuale autorizzato alle operazioni D15 e R13
				t	mc	
RIFIUTI PERICOLOSI				t	mc	t/a
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	D15 - R13	B			
150111*§	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti					
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose					
160107*	filtri dell'olio					
160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")					
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114					
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212					
160807*(1)	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose					
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose					
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio					
TOTALE				10	15	100

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

(1) rifiuto gestito solamente in modalità R13

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	AREA STOCCAGGIO	Q. MAX. Istantaneo autorizzato alla messa in riserva		Q. MAX. ANNUALE autorizzato alla messa in riserva
				t	mc	
RIFIUTI PERICOLOSI				t	mc	t/a
160601*	Batterie al piombo	R13	I	10	15	200

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	AREA STOCCAGGIO	Q. MAX. Istantaneo autorizzato alla messa in riserva		Q. MAX. ANNUALE autorizzato alla messa in riserva
				t	mc	
CARTA		R13	C Carta			
150101	Imballaggi in carta e cartone					
200101	Carta e cartone					
VETRO			C Vetro			
150107	Imballaggi in vetro					
160120	Vetro					
170202	Vetro					
191205	Vetro					
200102	Vetro					
CATALIZZATORI			C Parti veicoli			
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)					
CAVI		C Cavi				
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*					

160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160305	R13				
191203	metalli non ferrosi					
PLASTICA E GOMMA						
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)			C Plastica		
070213	Rifiuti plastici					
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici					
150102	Imballaggi in plastica					
160119	Plastica					
170203	Plastica					
191204	Plastica e gomma					
200139	Plastica					
INERTI						
101311	rifiuti dalla produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309, 101310			C Inerti		
170101	Cemento					
170102	Mattoni					
170103	Mattonelle ceramiche					
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106					
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801					
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903					

170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170603				
LEGNO			C Legno		
030101	Scarti di corteccia e sughero				
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104				
150103	Imballaggi in legno				
170201	Legno				
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206				
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137				
PNEUMATICI					
160103	Pneumatici fuori uso		C Parti veicoli		
TESSUTI					
040209	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)		C Tessuti		
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze				
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate				
150109	Imballaggi in materiale tessile				
PARTI DI AUTOVEICOLI					
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202		C Parti veicoli		
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111				
160116	Serbatoi per gas liquido				
160118	Metalli non ferrosi				
160122	Componenti non specificati				

	altrimenti	R13					
IMBALLAGGI MISTI							
150105	Imballaggi in materiali compositi			C Imb. misti			
150106	Imballaggi in materiali misti						
ALTRI RIFIUTI							
160216§	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160305			C Componenti			
METALLI							
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi			C Metalli			
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi						
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi						
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi						
120199§	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione di ferro, acciaio o ghisa, cascami di lavorazione di materiali non ferrosi)						
150104	Imballaggi metallici						
160117	Metalli ferrosi						
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213						
170401	Rame, bronzo, ottone						
170402	Alluminio						
170403	Piombo						
170404	Zinco						
170405	Ferro e acciaio						

170406	Stagno	R13				
170407	Metalli misti					
190102	Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti					
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi					
191202	metalli ferrosi					
191203	Metalli non ferrosi					
200140	Metallo					
TOT				550	700	20.000

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

CODICE EER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	AREA STOCCAGGIO	Q. MAX. Istantaneo autorizzato alla messa in riserva		Q. MAX. Annuale autorizzato all'operazione R12
				t	mc	
150203§	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202 (filtri camion o filtri impianti aspirazione)	R13 - R12	D			
160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose					
160119	Plastica					
160122	Componenti non specificati altrimenti					
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213					
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215					
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*					
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da					

	quelle di cui alle voci 200121, 200123, 200135						
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	R13 - R12					
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi						
120199 §	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa)						
150104	Imballaggi metallici						
160117	Metalli ferrosi						
170405	Ferro e acciaio						
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti						
191202	Metalli ferrosi						
200140	Metallo						
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi						
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi						
120199§	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione di materiali non ferrosi)						
150104	Imballaggi metallici						
170401	Rame, bronzo, ottone						
170402	Alluminio						
170403	Piombo						
170404	Zinco						
170406	Stagno						
170407	Metalli misti						
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi						
191203	Metalli non ferrosi						
200140	Metallo						
150106	Imballaggi in materiali misti			E			
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903						
TOTALE				65	150	4.900	

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	AREA STOCCAGGIO	Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA		Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO ALL'OPERAZIONE R12
				n. veicoli	t	t/a
160104*	Veicoli fuori uso	R13 - R12	F	2	2⁽²⁾	1.700

⁽²⁾ peso indicativo

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	AREA STOCCAGGIO	Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA		Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO ALL'OPERAZIONE R4
				t	mc	t/a
METALLI						
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13 - R4	G			
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi					
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi					
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi					
120199	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione di ferro, acciaio o ghisa, cascami di lavorazione di materiali non ferrosi)					
150104	Imballaggi metallici					
160117	Metalli ferrosi					
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213					

170402	Alluminio					
170405	Ferro e acciaio					
170407	Metalli misti					
190102	Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti					
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi					
191202	Metalli ferrosi					
191203	Metalli non ferrosi					
200140	Metallo					
TOTALE				700	500	16.000

Prescrizioni specifiche per i rifiuti autorizzati in modalità R12

3. l'operazione R12 autorizzata è da intendersi riferita alle seguenti attività:
 - a) messa in sicurezza, demolizione e pressatura, mediante mezzo proprio, di veicoli fuori uso (codice europeo 160104*), come definite dal D.lgs. 209/03;
 - b) cernita/selezione/disassemblaggio/pressatura/cesoatura. Le operazioni di cernita/selezione/disassemblaggio sono finalizzate ad ottenere frazioni omogenee da avviare al recupero (plastica, metalli ferrosi e non, cavi, ecc.);
 - c) pelatura dei cavi mediante l'utilizzo di macchina "pelacavi" al fine della separazione della componente metallica (rame) da quella in gomma. Entrambe le componenti (metallo e gomma) saranno gestite come rifiuti;
4. dalle operazioni di cui al punto 3 potranno derivare nuovi rifiuti aventi codici EER differenti (derivanti, quindi, da un nuovo produttore) qualora una verifica tecnica abbia constatato che il trattamento/pretrattamento subito dal rifiuto originario abbia effettivamente modificato/trasformato "la natura o la composizione" del rifiuto medesimo;
5. è ammesso lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti identificati con il codice europeo 160106 secondo le modalità riportate nella sezione "*Prescrizioni specifiche per i veicoli fuori uso*";

Prescrizioni specifiche per i rifiuti autorizzati in modalità D15

6. Modalità di stoccaggio: in cassoni, contenitori, fusti o big-bags collocati nell'area cortiliva esterna;
7. i cassoni, contenitori, fusti devono essere a tenuta e possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto e, limitatamente ai rifiuti pericolosi, in relazione anche alle caratteristiche di pericolosità degli stessi. I contenitori, cassoni, ecc. devono essere dotati di copertura: quest'ultima deve essere a tenuta per i contenitori utilizzati per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi;
8. le operazioni di smaltimento devono essere riservate prioritariamente ai rifiuti prodotti nell'ambito del territorio della Provincia di Modena e della Regione Emilia Romagna; sono fatte salve eventuali disposizioni emanate in attuazione degli articoli 127, 128 e 130 della L.R. 3/99;

9. i materiali isolanti (codici EER 170604 e 170603*) devono essere movimentati con cura e non sottoposti ad alcun tipo di trattamento meccanico e/o selezione manuale;

Prescrizioni specifiche per i rifiuti pericolosi

10. il quantitativo massimo istantaneo complessivo di rifiuti pericolosi autorizzati in modalità D15 ed R13 è pari a 20 tonnellate;
11. il gestore dell'impianto è tenuto a trasmettere annualmente, entro il 30/04 ad ARPAE SAC di Modena e al Presidio Territoriale di Maranello/Pavullo di ARPAE, una relazione tecnica che dimostri il non superamento delle soglie dell'Allegato 8 alla parte II del D.lgs. 152/06;
12. i rifiuti pericolosi identificati con i codici europei 170603*, 150110*, 150111* e 160807* devono essere stoccati esclusivamente in contenitori collocati al coperto nel capannone;
13. relativamente alle batterie al piombo (codice europeo 160601*):
- lo stoccaggio deve avvenire esclusivamente in contenitori chiusi su superficie pavimentata ed impermeabile;
 - vicino all'area di stoccaggio dovranno essere presenti un estintore e materiali assorbenti per raccogliere eventuali dispersioni accidentali che potrebbero verificarsi durante le operazioni di movimentazione;
 - la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con particolare cura, in modo da evitare sversamenti di liquidi elettrolitici;
 - i liquidi elettrolitici eventualmente separati dalle batterie dovranno essere raccolti in idonei contenitori collocati su una superficie impermeabilizzata avente idonea pendenza verso un pozzetto di raccolta. I suddetti liquidi devono essere smaltiti conformemente alle leggi vigenti;
 - il quantitativo autorizzato è da intendersi comprensivo dei rifiuti prodotti dall'attività svolta nell'impianto e ritirati da terzi;

Prescrizioni specifiche per i rifiuti non pericolosi autorizzati in modalità R13

14. Modalità di stoccaggio: in cumuli o in contenitori/cassoni collocati nelle aree identificate nell'elaborato grafico "Planimetria Dicembre 2022";
15. i contenitori devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
16. limitatamente ai rifiuti costituiti da "parti di autoveicoli" è ammessa eventuale operazione di riduzione volumetrica nell'area appositamente dedicata, individuata nell'elaborato grafico "Planimetria Dicembre 2022";

Prescrizioni specifiche per i rifiuti costituiti da "Apparecchiature fuori uso"

17. Modalità di stoccaggio: in cumuli. In particolare, le apparecchiature di grandi dimensioni sono collocate in area esterna; quelle di dimensioni più ridotte sono collocate all'interno del capannone;
18. l'operazione di recupero R12 autorizzata è quella definita al punto 3 b). E' ammessa eventuale operazione di riduzione volumetrica sui rifiuti metallici originati dalle operazioni di selezione/disassemblaggio;

19. l'operazione R4 effettuata sulle apparecchiature fuori uso non RAEE (grandi apparecchiature costituite in massima parte da ferro stoccate in area G, ad es. gru, codice EER 160214) consiste nell'eventuale separazione della componentistica elettrica dalla parte in ferro. La componente in ferro verrà sottoposta ai trattamenti necessari definiti dal Regolamento (UE) n. 333/2001 del Consiglio del 31 Dicembre 2011 per la classificazione del materiale quale "end of waste";
20. relativamente ai rifiuti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.lgs. 49/2014, l'attività di recupero deve essere condotta in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto medesimo. Preso atto che la ditta effettua la messa in riserva, selezione/disassemblaggio finalizzata all'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee (plastica, metalli ferrosi e non, cavi, ecc.) da avviare al recupero, devono essere osservate, in particolare, le seguenti prescrizioni:
 - i rifiuti devono ricadere nell'elenco di cui all'allegato IV al D.lgs. 49/2014;
 - relativamente agli impianti di refrigerazione e riscaldamento, l'assenza di gas deve essere certificata da apposito documento rilasciato da ditta specializzata ad effettuare la rimozione dello stesso direttamente nel luogo di produzione del rifiuto. Detta certificazione deve essere conservata presso l'impianto in oggetto e mantenuto a disposizione dell'autorità di controllo;
 - la messa in riserva deve essere effettuata al coperto adottando tutti gli accorgimenti al fine di evitare il contatto dei rifiuti con acque meteoriche e/o il loro danneggiamento;
 - lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

*Prescrizioni specifiche per i rifiuti di cui ai codici **EER 150106** (imballaggi in materiali misti) e **170904** (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903)*

21. Modalità di stoccaggio: in cumuli nell'area cortiliva esterna;
22. i rifiuti, qualora costituiti da contenitori per liquidi, devono essere stoccati esclusivamente all'interno di contenitori a tenuta e dotati di copertura se collocati nell'area cortiliva;
23. i rifiuti identificati con il codice europeo 150106 devono essere costituiti esclusivamente da una miscela composta da tutti o alcuni dei seguenti materiali: carta, plastica, legno, metallo, vetro;
24. l'operazione di recupero R12 autorizzata per i rifiuti in questione è cernita e selezione finalizzata alla separazione delle frazioni merceologiche omogenee da avviare al recupero ed eliminazione delle impurezze;
25. lo scarto originato dalle operazioni di cernita deve essere identificato con codice europeo appartenente alla categoria "19";
26. devono essere chiaramente distinguibili e identificabili le aree adibite alla gestione dei rifiuti di cui ai codici EER 150106 e 170904 in modalità D15, R12, R13;

*Prescrizioni specifiche per i rifiuti **non pericolosi** autorizzati in modalità **R4***

27. l'operazione R4 autorizzata consiste nella selezione e riduzione volumetrica finalizzata ad ottenere materia prima secondaria per l'industria metallurgica in conformità al Regolamento UE n. 333/2011;

28. Modalità di stoccaggio: in cumuli nell'area cortiliva esterna, ad eccezione delle limature, torniture e trucioli che devono essere stoccate al coperto e degli imballaggi in metallo che devono essere stoccati in contenitori a tenuta dotati di copertura se collocati all'esterno;
29. i rifiuti da recuperare e l'operazione di recupero R4 autorizzata devono soddisfare i criteri previsti dal Regolamento (UE) n. 333/2001 del Consiglio del 31 marzo 2011;
30. i materiali originati dalle operazioni di recupero possono "cessare la qualifica di rifiuto" nel rispetto delle condizioni definite dal Regolamento (UE) n. 333/2001 del Consiglio del 31 marzo 2011;
31. qualora i materiali originati dalle operazioni di recupero non possiedano le caratteristiche di cui al punto 29, devono essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06;

Prescrizioni specifiche per i veicoli fuori uso

32. La gestione dell'impianto di trattamento deve avvenire secondo quanto indicato nel Progetto di Adeguamento approvato con Determinazione n. 57 del 01/02/2008, nel rispetto del D.lgs. 209/03, nonché delle prescrizioni contenute nel presente atto;
33. la presente autorizzazione ed i quantitativi di veicoli fuori uso autorizzati devono intendersi riferiti sia ai veicoli fuori uso definiti dall'art. 3 comma 1, lettera b) del D.lgs. 209/03, sia ai veicoli fuori uso disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06;
34. le operazioni di messa in sicurezza e demolizione, comprensive anche dello smontaggio delle parti meccaniche, devono avvenire all'interno del capannone;
35. presso l'impianto è autorizzata l'operazione di pressatura delle carcasse di veicoli già sottoposti da parte di terzi alle operazioni di messa in sicurezza e demolizione nell'area appositamente dedicata, individuata nell'elaborato grafico "Planimetria Dicembre 2022". Le scocche pressate devono essere stoccate su superficie impermeabile, munita di sistema di raccolta e trattamento degli eventuali liquidi dispersi;
36. la pressa deve essere dotata di sistemi per la raccolta ed il contenimento dei reflui derivanti dall'attività di pressatura;
37. le carcasse di veicoli bonificate e trattate con la presso-cesoia dovranno essere conferite come rifiuti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/2006;
38. lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività di trattamento dei veicoli fuori uso deve avvenire secondo quanto indicato nel Progetto di Adeguamento, per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, e nel rispetto delle disposizioni di cui ai punti 2.2, 4 e 8 dell'allegato I al D.lgs. 209/03;
39. lo stoccaggio dei componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D.lgs. 209/03 deve avvenire in spazi coperti e con pavimentazione impermeabile, oppure in contenitori a tenuta chiusi;
40. lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso deve avvenire all'interno del capannone dotato di pavimentazione impermeabile, in settori appositamente dedicati identificati nell'elaborato grafico allegato, costituente parte integrante del presente atto, secondo le seguenti indicazioni:
 - a. i condensatori contenenti PCB o PCT rimossi dai veicoli durante l'attività di trattamento degli stessi:
 1. devono essere collocati in un contenitore a tenuta stagna, chiuso e dotato di sistema di raccolta dei liquidi che possono fuoriuscire;

2. per ciascuno deve essere verificata la data di produzione dell'autoveicolo: qualora antecedente al giugno 1988, oppure nei casi dubbi, devono essere conferiti ad impianti autorizzati a ricevere tali rifiuti;
- b. i componenti che possono esplodere (es. airbags), successivamente alla rimozione, devono essere stoccati in un contenitore in metallo, a tenuta e chiuso;
- c. i liquidi e i fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso devono essere stoccati in contenitori separati ed opportunamente identificati;
- d. i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi devono essere realizzati con materiali resistenti alle caratteristiche chimiche dei liquidi contenuti e devono essere collocati al coperto, su di una superficie impermeabile, resistente al materiale da stoccare. I serbatoi dovranno essere dotati di giunzioni a tenuta ed essere contenuti all'interno di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità; dovrà inoltre essere assicurato che le strutture di supporto dei serbatoi, le tubazioni, le manichette flessibili e le guarnizioni siano resistenti alle sostanze (e alle miscele di sostanze) che devono essere stoccate; ogni bacino di contenimento deve essere riferito a rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolo e che non possano reagire pericolosamente tra di loro;

Prescrizioni generali

41. devono essere adottati i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali depositati all'esterno, anche eventualmente in cassoni, permettano il formarsi di raccolte d'acqua. Ciò al fine di combattere efficacemente la riproduzione della zanzara *Aedes Albopictus*, cosiddetta "Zanzara Tigre", specialmente nel periodo compreso tra il 31 Marzo e il 31 Ottobre;
42. l'attività in questione deve essere svolta secondo la configurazione impiantistica rappresentata nell'elaborato denominato "Planimetria Dicembre 2022", per quanto non in contrasto con la presente determinazione;
43. la viabilità interna deve essere opportunamente segnalata, pulita e soggetta a opportune operazioni di manutenzione qualora necessarie e la segnaletica deve essere mantenuta nel tempo in buono stato di conservazione;
44. i rifiuti polverulenti o che possono dare origine a dispersione di polveri devono essere stoccati al coperto oppure in contenitori dotati di copertura, adottando idonee precauzioni nelle fasi di carico e scarico al fine di limitare la diffusione di polveri; la possibilità di dispersione di polveri e/o frazioni leggere deve essere valutata dal gestore dell'impianto sulla base della pezzatura e/o tipologia del rifiuto al fine di adottare le opportune soluzioni gestionali;
45. i contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti collocati nell'area cortiliva devono essere sempre mantenuti chiusi, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico;
46. relativamente alle tipologie di rifiuto per le quali la Ditta Lemir srl è autorizzata sia al ritiro da terzi, sia alla produzione dalla propria attività, i quantitativi massimi stoccabili istantaneamente autorizzati con il presente atto, sono da intendersi comprensivi di entrambe le fattispecie;
47. è autorizzata l'operazione di ossi-taglio sui rifiuti metallici di grandi dimensioni. Tale operazione deve essere effettuata nell'area appositamente identificata nell'elaborato grafico "Planimetria Dicembre 2022", nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato Aria che costituisce parte

integrante e sostanziale del presente atto;

48. per quanto riguarda l'utilizzo della presso-cesoia, i rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi e veicoli fuori uso già sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza e demolizione devono essere trattati separatamente tra di loro;
49. relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso: preventivamente all'analisi chimico/fisica del rifiuto deve essere effettuata, dal produttore del rifiuto e convalidata dal gestore dell'impianto, una valutazione del ciclo produttivo da cui origina il rifiuto. Tale valutazione può, in partenza, fornire informazioni sull'eventuale uso di sostanze pericolose durante le diverse fasi di lavorazione e quindi, a termine del ciclo, la possibilità di rinvenire le stesse anche nel rifiuto prodotto. La valutazione informativa (e non analitica) a conferma della non pericolosità dovrà comunque essere svolta da tecnico abilitato;
50. i rifiuti sottoposti all'operazione R12 ed R13 devono essere successivamente conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 per le operazioni da R1 a R11, ovvero ad operazione R12: in tal caso le lavorazioni eseguite devono essere differenti da quelle svolte nell'impianto gestito da Lemir Srl e finalizzate alla ulteriore raffinazione e miglioramento delle caratteristiche qualitative del rifiuto per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie conformi alle norme specifiche di settore, ovvero materiali che cessano la qualifica di rifiuto;
51. per le operazioni D15 ed R13 è ammessa l'operazione di cernita intesa come sola eliminazione di corpi estranei; non sono ammesse operazioni di cernita finalizzate al recupero di materiali;
52. al fine di prevenire potenziale dispersione di sostanze pericolose in area cortiliva, negli imballaggi (fusti e bidoni) di cui ai codici EER 150104 e 150106 si deve verificare la presenza di un eventuale residuo delle sostanze contenute (in particolare solventi e oli) e provvedere alla loro accurata rimozione prima di procedere allo stoccaggio;
53. i rifiuti che possono dare origine a dispersione di liquidi o a percolazioni devono essere stoccati all'interno o in contenitori/cassoni a tenuta;
54. deve essere garantita la sigillatura superficiale dei pozzetti nella pavimentazione ove si svolgono le operazioni di disassemblaggio RAEE al fine di evitare eventuali infiltrazioni e/o percolamenti nel circuito fognario;
55. i cumuli dei rifiuti devono avere un'altezza massima pari a 3 mt (o 4 mt se collocati all'interno di box aventi pareti di 4 mt di altezza), ed essere realizzati con modalità tali da consentire un'adeguata movimentazione dei rifiuti; qualora questa altezza sia superata, sarà necessario presentare una relazione firmata da tecnico abilitato nella quale sia individuata l'altezza massima dei cumuli e ne sia documentata la stabilità in relazione ai quantitativi autorizzati, alle superfici individuate e alla tipologia di rifiuti stoccati;
56. il settore per il conferimento deve essere distinto da quello per la messa in riserva dei rifiuti;
57. i rifiuti devono essere stoccati separatamente per singolo Codice EER;
58. le aree ed i contenitori adibiti alla messa in riserva dei rifiuti devono essere dotati di idonea cartellonistica riportante i codici EER dei rifiuti ivi stoccati, l'operazione effettuata e, relativamente ai rifiuti pericolosi, tabelle ben visibili per dimensioni e collocazione indicanti la pericolosità dei rifiuti stoccati e le norme di comportamento per la loro manipolazione. Analoga segnaletica deve essere utilizzata per i contenitori e le aree adibite al deposito dei rifiuti originati dall'attività di recupero svolta nell'impianto;
59. i rifiuti destinati allo smaltimento devono essere stoccati separatamente dai rifiuti destinati al recupero; devono altresì essere stoccati separatamente i rifiuti pericolosi e non pericolosi;
60. i rifiuti devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti

- nell'impianto, e le aree di deposito delle EoW devono essere opportunamente identificate;
61. all'interno dello stabilimento devono essere presenti e mantenuti in efficienza idonei dispositivi antincendio ben visibili ed accessibili;
 62. i rifiuti per i quali viene effettuata la messa in riserva dovranno essere destinati ad impianti di recupero terzi entro 12 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
 63. relativamente alla Sorveglianza Radiometrica, la ditta dovrà rispettare quanto previsto nella Procedura per il controllo radiometrico trasmessa con l'istanza (Rif. prot. n.123240 del 05/08/2021);
 64. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto in radioprotezione (Esperto Qualificato) di II o III livello, la ditta deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/2020. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
 65. il cancello deve essere mantenuto chiuso durante i periodi di inattività e in caso di assenza del personale addetto;

Ulteriori prescrizioni

66. L'organizzazione del centro deve rispecchiare, per quanto applicabile, la suddivisione in settori corrispondenti alle diverse fasi del trattamento di rifiuti previsto dal D.lgs. 49/2014. In particolare, in relazione all'attività svolta, l'impianto deve essere dotato dei seguenti settori, individuati con apposita segnaletica:
 - settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi;
 - settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;
 - settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;
 - settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento;
67. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del vigente D.lgs. 209/03, il quantitativo massimo istantaneo di veicoli fuori uso, classificati quali rifiuti, autorizzato alla messa in riserva preliminare alle successive operazioni di messa in sicurezza, demolizione e pressatura è da intendersi riferito ai veicoli per i quali sia stato rilasciato il certificato di rottamazione al detentore, già radiati o in attesa di radiazione al PRA;
68. Le operazioni di messa in sicurezza di cui all'allegato I, punto 5 del D.lgs. 209/03 devono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta, anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA, e prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
69. Durante le attività di trattamento, i materiali e i componenti pericolosi devono essere rimossi e separati in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
70. Le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti dei veicoli fuori uso devono essere eseguite in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio, di recupero;
71. Conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs.149 del 23/02/2006 "Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. 209/03, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso", nell'esercizio delle operazioni di demolizione devono essere preventivamente rimossi i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D.lgs. 209/03, che devono essere immediatamente etichettati o resi in altro modo identificabili;

72. L'attività di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso deve riguardare anche l'estrazione degli airbag e dei condensatori contenenti PCB/PCT;
73. Successivamente alla asportazione dei serbatoi di gas compresso dai veicoli e alla rimozione dei gas, effettuare la bonifica dei serbatoi nel rispetto della normativa antincendio e della normativa inerente la salute e la sicurezza dei lavoratori;
74. L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza.
75. L'esercizio delle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso deve essere condotto nel rispetto dei contenuti del D.lgs. 209/03, ed in particolare:
 - art. 5 relativo alla raccolta del veicolo fuori uso ed in particolare alla dichiarazione di presa in carico del veicolo, certificato di rottamazione e cancellazione dal PRA;
 - art. 6 relativo al trattamento dei veicoli fuori uso;
 - art. 11 relativamente alla trasmissione di dati ed informazioni;
76. La Ditta deve individuare con apposita segnaletica i settori dell'impianto così come definiti dal D.lgs. 209/03;
77. Il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali deve essere collocato nel settore dedicato al trattamento del veicolo fuori uso. Il deposito deve prevedere anche materiali di pronto uso per la neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite durante l'estrazione degli accumulatori;
78. Deve essere garantito il mantenimento di una adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
79. Deve essere garantito il mantenimento della recinzione lungo tutto il perimetro dell'impianto e la manutenzione della barriera di protezione ambientale finalizzata al contenimento dell'impatto visivo e rumorosità dell'impianto verso l'esterno;
80. I contenitori devono essere provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
81. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche dei rifiuti e comprometterne il successivo recupero.

ALLEGATO ARIA

Ditta Lemir srl, con sede legale e operativa in Via dell'Artigianato n.327 Comune di Savignano sul Panaro (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Lemir srl, con sede legale e operativa in Via dell'Artigianato n.327, in comune di Savignano sul Panaro (MO), gestisce un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, lo stabilimento ha la seguente configurazione:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dal punto di emissione E1;
- la continuazione dell'esercizio di attività che sviluppano emissioni diffuse in atmosfera;
- l'installazione del nuovo punto di emissione E2 (Easy Gas)

ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera come da allegato ARIA all'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 come da Determina di Arpae SAC di Modena n. DET-AMB-2022-2266 del 05/05/2022.

Nel corso dei lavori della Conferenza dei Servizi in occasione del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, concluso con il rilascio della Determinazione n. DET-AMB-2022-2266 del 05/05/2022, è emerso che l'attività di autodemolizione esercitata nell'impianto è soggetta a quanto disciplinato nel DPR 151/2011 (Allegato I n. 55 Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m², Categoria B), ma la ditta risulta priva di autorizzazione antincendio ai sensi del DPR 151/2011 per quanto riguarda tale attività.

La ditta ha pertanto manifestato la volontà di adeguarsi, interrompendo l'attività nelle more dell'ottemperanza al DPR 151/11.

Con Determinazione n. DET-AMB-2022-2266 del 05/05/2022 è stato inoltre stabilito che, qualora gli interventi necessari per l'adeguamento al D.P.R. n. 151/11 comportino modifiche alla configurazione dell'impianto descritta nella planimetria allegata, dovrà essere presentata ad ARPAE apposita istanza di modifica in bollo completa della documentazione necessaria.

A marzo 2022 la ditta ha presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco domanda di esame progetto antincendio, poi integrato in data 16/08/2022, e i VVF hanno rilasciato il parere di conformità identificato con U.0019392.14-10-2022.

Lemir Srl ha pertanto presentato istanza in data 21/12/2022 (prot. ARPAE n.209232), successivamente integrata con la documentazione assunta agli atti con prot. n. 37420 del 02/03/2023 e prot. n. 410102 del 07/03/2023, per ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria (recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi), ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06.

Con l'istanza di modifica, tesa anche ad introdurre nuovamente l'attività di autodemolizione, la ditta chiede l'inserimento di un ulteriore punto di emissione in atmosfera dovuto alla presenza dell'impianto Easy Gas utilizzato per lo svuotamento delle bombole.

Con nota n.12585 del 24/01/2023 il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e ai sensi del D.Lgs. 241/90 per le autorità/enti non citate dall'art. 208 co.3,

con la modalità asincrona prevista dall'art.14-bis della L.241/90 alla quale sono stati invitati: Comune di Savignano S.P., Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, HERA spa e ATERSIR.

Nei termini previsti non sono pervenuti pareri ostativi.

Svolte le opportune verifiche di conformità alla vigente normativa in materia di emissioni in atmosfera, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- pericolosità delle polveri
- flusso di massa delle emissioni
- durata delle emissioni
- condizioni meteorologiche
- condizioni dell'ambiente circostante;

Verificato che, da quanto documentato, ad eccezione delle operazioni di taglio con cannello e svuotamento bombole con impianto Easy Gas, le emissioni diffuse di impianto e attività non risultano tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili;

Valutato che per gli impianti e attività risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, che il loro esercizio risulta compatibile con lo stato di qualità dell'aria della zona e pertanto risultano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Valutato, inoltre, che l'emissione E1 risulta presidiata da sistema di abbattimento conforme alla miglior tecnologia disponibile;

Non sussistono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

EMISSIONI DIFFUSE

1. Nella conduzione di tutte le fasi delle attività, devono essere adottate tutte le cautele per impedire la dispersione di polveri e aerosol;
2. Nella movimentazione dei rifiuti si deve mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;
3. Contenitori e cassoni contenenti rifiuti/materiali pericolosi, polverulenti o tali da comportare la potenziale dispersione di emissioni diffuse devono essere dotati di copertura;
4. Specialmente durante la stagione secca, nelle fasi di spostamento e riduzione volumetrica dei rifiuti metallici, devono essere adottate tutte le misure possibili al fine di evitare lo sviluppo di polveri, come ad esempio riduzione della velocità dei mezzi e di carico della cesoia, nebulizzazione di acqua sulla cesoia,...;
5. Le aree esterne, tutte pavimentate con asfalto o cemento, devono essere sottoposte a periodiche operazioni di pulizia (spazzatura);
6. Ogni modifica dello stabilimento che comporti incremento o variazione qualitativa delle emissioni, deve essere preventivamente comunicata all'autorità competente, che verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento.

EMISSIONI CONVOGLIATE

7. Le emissioni dell'attività di svuotamento bombole con impianto Easy Gas devono essere gestite nel rispetto delle seguenti condizioni e limiti di emissioni:

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - ESTRAZIONE E COMBUSTIONE GAS METANO E GPL DA BOMBOLE

Portata massima	tiraggio naturale
Altezza minima	2,3 m
Durata	8 h/g

8. Il punto di emissione deve essere posto ad un'altezza tale da impedire l'esposizione degli operatori.
9. La torcia deve essere posizionata in modo tale da garantire un'adeguata dispersione dei prodotti della combustione e da evitare l'immissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine la bocca emittente deve risultare più alta di almeno un metro rispetto a qualunque ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.
10. Devono essere garantite le condizioni di massima efficienza della combustione, mediante l'ottimale regolazione del rapporto aria/combustibile.
11. Il bruciatore deve essere dotato di strutture di protezione antivento o impiegato in condizioni di calma o debole intensità eolica.
12. Le emissioni delle attività di Taglio con cannello devono essere gestite nel rispetto delle seguenti condizioni e limiti di emissioni:

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - TAGLIO METALLI CON FIAMMA OSSIDRICA

Portata massima	3.600 Nmc/h
Altezza minima	5 m
Durata	8 h/g

Concentrazione massima di inquinanti:

Polveri totali	10 mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO ₂)	20 mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	5 mg/Nmc

Impianto di depurazione: Filtro a maniche o tasche con sistema di pulizia a scuotimento meccanico

13. Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)

A). L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) deve essere preventivamente autorizzato. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

B). Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

14. Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori).

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di depurazione, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi.

Filtro a tessuto. maniche. tasche. cartucce o pannelli:

Misuratore istantaneo di pressione differenziale.

I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

15. Periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

16. Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

17. Prescrizioni Tecniche relative alle emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

• ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

18. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

19. Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, sono riportati nella successiva Tabella che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la Tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Tabella: Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in Tabella;
- altri metodi emessi da UNI e/o EN e/o ISO specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati in Tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

20. Autocontrolli

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- **annuale** per il punto di emissione **n. 1 (portata e polveri)**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE–Presidio Territoriale competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ALLEGATO ACQUA

Ditta Lemir srl, con sede legale e operativa in Via dell'Artigianato n.327 Comune di Savignano sul Panaro (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue di prima pioggia nella pubblica fognatura

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Lemir srl, con sede legale e operativa in Via dell'Artigianato n.327 Comune di Savignano sul Panaro (MO), gestisce un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06.

Relativamente agli scarichi si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento sono convogliate nella pubblica fognatura;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture (tetti) delle strutture presenti confluiscono mediante condotta dedicata nella pubblica fognatura;
- le acque meteoriche ricadenti sui piazzali adibiti ad alcune lavorazioni e allo stoccaggio dei rifiuti/end of waste vengono raccolte e convogliate preliminarmente allo scarico in pubblica fognatura, ad un impianto con portata oraria di 2 mc/h, che consente di trattare una portata di 48 mc in 24 ore, corrispondente ai primi 10 mm di pioggia. L'impianto è costituito da una vasca di sedimentazione/dissabbiatura e comparto di trattamento chimico-fisico;
- le acque eccedenti i 10 mm vengono accumulate in una vasca di volume pari a circa 15 mc dotata di dispositivo di troppo pieno e successivamente inviate a mezzo di pompa all'impianto di trattamento sopra descritto.

Le acque reflue di cui al punto a) sono classificabili come "acque reflue domestiche" e pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato e del D.Lgs 152/06.

Le acque di cui alla lettera b) sono classificabili come "acque pluviali" e non necessitano di autorizzazione allo scarico.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio Idrico integrato, le acque reflue di cui ai punti c) e d) sono classificate come "acque di prima pioggia".

Il processo produttivo non genera scarichi di acque tecnologiche di processo e quelle eventualmente prodotte sono smaltite ai sensi della normativa sui rifiuti.

ISTRUTTORIA E PARERI

Lemir Srl ha presentato istanza in data 21/12/2022 (prot. ARPAE n.209232), successivamente integrata con la documentazione assunta agli atti con prot. n. 37420 del 02/03/2023 e prot. n. 410102 del 07/03/2023, per ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria (recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi), ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06.

Con l'istanza, la ditta ha chiesto le seguenti modifiche:

- la reintroduzione dell'attività di autodemolizione, che comporta anche l'inserimento di un ulteriore punto di emissione in atmosfera dovuto alla presenza dell'impianto Easy Gas utilizzato per lo svuotamento delle bombole;
- modifiche ad alcune aree di stoccaggio con revisione della planimetria;
- riformulazione della quantità di veicoli fuori uso gestiti;

- sostituzione della presso cesoia;
- introduzione del codice EER 160807* da gestire in modalità R13 senza comportare un incremento delle quantità massime istantanee ed annuali;
- realizzazione di una barriera anti rumore;
- realizzazione di un distributore interrato di gasolio, in loco al distributore fuori terra.

La ditta ha inoltre dichiarato che gli scarichi idrici rimarranno invariati.

Con nota n.12585 del 24/01/2023 il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ai sensi del D.lgs. 241/90 per le autorità/enti non citate dall'art. 208 co.3, con la modalità asincrona prevista dall'art.14-bis della L.241/90 alla quale sono stati invitati: Comune di Savignano S.P., Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, HERA spa e ATERSIR.

Nei termini previsti non sono pervenuti pareri ostativi.

Non sussistono pertanto motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo Scarichi Idrici.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Il gestore della ditta Lemir srl, con sede legale e operativa in Via dell'Artigianato n.327 Comune di Savignano sul Panaro (MO), che gestisce un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, è autorizzato a scaricare le acque reflue di prima pioggia nella pubblica fognatura di via dell'Artigianato;
2. lo scarico delle acque reflue di prima pioggia nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
3. il pozzetto di prelievo campioni posto a controllo dello scarico dell'impianto autorizzato dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
4. il gestore della ditta dovrà provvedere con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e dell'impianto di trattamento tramite mezzo autospurgo;
5. la documentazione fiscale e tecnica comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
6. la ditta deve provvedere alla chiusura delle caditoie all'interno del capannone - Area disassemblaggio RAEE;
7. è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
8. l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
9. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune di Savignano sul Panaro (MO) ed al gestore HERA SPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

ALLEGATO RUMORE

Ditta Lemir srl, con sede legale e operativa in Via dell'Artigianato n.327 Comune di Savignano sul Panaro (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Lemir srl, con sede legale e operativa in Via dell'Artigianato n.327 Comune di Savignano sul Panaro (MO), gestisce un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06.

L'attività di smaltimento consiste nel deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi; quella di recupero prevede la messa in riserva, selezione, disassemblaggio, pressatura, cesoiatura per l'ottenimento di rifiuti o materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste).

Così come è descritto nella valutazione di impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore secondo la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da:
sorgenti fisse: caricatore a ragno, carrello elevatore, scarico automezzo tramite ribaltamento del cassone, pressa-cesoia;
sorgenti mobili: mezzi in ingresso ed uscita dall'impianto;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00- 22:00);
- la ditta è inserita all'interno di una classe V "Aree prevalentemente industriali", con valori limite di immissione pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- i ricettori sensibili più prossimi all'impianto sono costituiti da: R1 - Edificio adibito a ristorazione collocato a Nord a circa 40 metri dal confine aziendale; R2 - Uffici di stabilimenti artigianali collocati ad Est a circa 26 metri dal confine aziendale; R3 - uffici collocati a Sud a circa 6 metri dal confine aziendale. Detti ricettori ricadono anch'essi in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valore limite di immissione pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limite di zona e differenziale in periodo diurno per i ricettori considerati.

ISTRUTTORIA E PARERI

Lemir Srl ha presentato istanza in data 21/12/2022 (prot. ARPAE n.209232), successivamente integrata con la documentazione assunta agli atti con prot. n. 37420 del 02/03/2023 e prot. n. 410102 del 07/03/2023, per ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria (recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi), ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06.

Con l'istanza, la ditta ha chiesto le seguenti modifiche:

- la reintroduzione dell'attività di autodemolizione, che comporta anche l'inserimento di un ulteriore punto di emissione in atmosfera dovuto alla presenza dell'impianto Easy Gas utilizzato per lo svuotamento delle bombole;
- modifiche ad alcune aree di stoccaggio con revisione della planimetria;
- riformulazione della quantità di veicoli fuori uso gestiti;
- sostituzione della presso cesoia;

- introduzione del codice EER 160807* da gestire in modalità R13 senza comportare un incremento delle quantità massime istantanee ed annuali;
- realizzazione di una barriera anti rumore;
- realizzazione di un distributore interrato di gasolio, in loco al distributore fuori terra.

Con l'istanza la ditta ha inoltre trasmesso una dichiarazione a firma di Tecnico Competente in Acustica attestante il fatto che la sostituzione della presso-cesoia modello T650L, avente livello di pressione acustica equivalente pari a 85 dB a 10 mt di distanza, con una presso-cesoia IDROMEC (modello T800x7000E) avente livello di pressione acustica equivalente pari a 68 dB a 10 mt di distanza, non è tale da modificare le condizioni acustiche valutate nella Relazione di Valutazione di impatto acustico ambientale datata 14/07/2009, confermando pertanto la continuazione senza modifiche delle attività che sviluppano emissioni sonore alla condizione legittimata con DET-AMB-2017-2317 del 09/05/2017, Allegato "RUMORE".

Considerato che la ditta intende inoltre introdurre una barriera fonometrica sul confine prospiciente la presso-cesoia, sul fronte nord.

Vista la valutazione d'impatto acustico, datata 14/07/2009, presentata dalla ditta Lemir srl ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L. 447/95;

Dato atto che con nota n.12585 del 24/01/2023 il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ai sensi del D.lgs. 241/90 per le autorità/enti non citate dall'art. 208 co.3, con la modalità asincrona prevista dall'art.14-bis della L.241/90 alla quale sono stati invitati: Comune di Savignano S.P., Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, HERA spa e ATERSIR, e nei termini previsti non sono pervenuti pareri ostativi.

Preso atto che il comune di Savignano sul Panaro in data 23/06/2015, con Delibera del Consiglio Comunale n. 29 ha approvato la zonizzazione acustica del territorio comunale, nella quale viene confermata la classe V sia per l'impianto sia per i ricettori sensibili considerata al momento della valutazione;

Non si rilevano motivi ostativi al rinnovo del titolo ambientale in materia di impatto acustico.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il sito produttivo posto in comune di Savignano sul Panaro (MO), via dell'Artigianato, 327, foglio 28, mappale 158, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Lemir srl, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95;
2. In corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;
3. Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione di impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico;
4. Le sorgenti di rumore utilizzate, nonché le modalità di uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.